

# STATUTO SOCIALE

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE - SEDE – OGGETTO – DURATA

#### Articolo 1

##### Denominazione

- 1.1 La Società è denominata “Stevanato Group Società per Azioni”, in forma abbreviata “Stevanato Group S.p.A.”.

#### Articolo 2

##### Sede

- 2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Piombino Dese (Pd).

#### Articolo 3

##### Norme applicabili

- 3.1 La Società è soggetta alla disciplina dettata dal Codice Civile in tema di società per azioni e a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili alle società per azioni.
- 3.2 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il New York Stock Exchange (“**NYSE**”), troveranno altresì applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell’art. 2325-*bis* del codice civile.
- 3.3 Resta ferma l’applicabilità delle norme previste dal d.lgs. 58/1998 e dalle altre leggi in materia, anche in deroga alle disposizioni del presente Statuto, in caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso un mercato regolamentato di un paese dell’Unione Europea.

#### Articolo 4

##### Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto:
- i) l’assunzione, la detenzione e la gestione di partecipazioni e di interessenze di qualsiasi tipo, sia direttamente che indirettamente, in altre società ed enti, anche consortili, sia di diritto italiano che di diritto straniero, qualunque ne sia lo scopo e l’oggetto sociale; in particolare, la Società assume, detiene e gestisce partecipazioni in società operanti nei settori della progettazione, produzione e commercializzazione di contenitori, sistemi di confezionamento, sistemi di somministrazione di farmaci, sistemi di assemblaggio automatico e altri beni e servizi prevalentemente (ma non esclusivamente) per l’industria farmaceutica e altri settori a questi connessi o affini;
  - ii) la prestazione di servizi di natura amministrativa, finanziaria, commerciale e direzionale in genere volti alla gestione e al coordinamento strategico, tecnico e/o finanziario o, comunque, resi nell’interesse delle società e degli enti partecipati, ivi inclusi, in via esemplificativa: il coordinamento delle strategie operative, dei programmi di investimento e dei piani di sviluppo; il coordinamento della politica finanziaria, le

operazioni di tesoreria accentrata e la concessione di finanziamenti; l'esercizio delle attività di promozione e ricerca; l'impiego del patrimonio tecnologico, del nome e dei diritti di proprietà intellettuale; l'amministrazione e la gestione del personale, sia agli effetti operativi che disciplinari;

- iii) lo studio, l'ideazione, l'assunzione e la cessione in licenza, la registrazione, il deposito, la gestione, l'acquisto, e la cessione di ogni tipo di diritto relativo a beni immateriali in genere, brevetti per invenzione industriale e per modello ornamentale o di utilità, marchi e *know-how*;
- iv) la compravendita, il possesso, il godimento di titoli azionari e obbligazionari così come di altri strumenti finanziari, diritti reali e/o opzioni in genere sugli stessi, siano essi emessi e/o circolanti in Italia o all'estero;
- v) l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta, la gestione in proprio di beni immobili civili ed industriali, rustici ed urbani.

Le attività di cui ai punti (i) e (ii) non verranno esercitate nei confronti del pubblico, ma saranno finalizzate a uno scopo di stabile investimento. In particolare, resta esclusa ogni attività di carattere fiduciario, di raccolta del risparmio, di esercizio del credito, di collocamento sul mercato di strumenti finanziari; restano altresì escluse tutte le altre attività comunque riservate per legge.

Conseguentemente, in via non prevalente e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari; potrà concedere inoltre fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi.

- 4.2 La Società esercita e organizza la propria attività con l'obiettivo di perseguire il successo e la crescita sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholders* rilevanti per la Società.

## Articolo 5

### Durata

- 5.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE – AZIONI

## Articolo 6

### Capitale sociale

- 6.1 Il capitale sociale della Società è di Euro 21.698.480,00 ed è diviso in numero 295.540.036 azioni, di cui numero 34.103.005 azioni ordinarie e numero 261.437.031 azioni speciali di categoria "A" (le "**Azioni A**" e, insieme alle azioni ordinarie, le "**Azioni**"), tutte senza indicazione del valore nominale.
- 6.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti aventi ad oggetto beni in natura o crediti e l'emissione di azioni di categorie diverse dalle Azioni, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto nel presente Statuto.
- 6.3 L'Assemblea straordinaria può attribuire al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili in azioni, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

- 6.4 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10 (dieci) per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.5 La Società può inoltre emettere obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, convertibili o non convertibili in azioni, *warrants* e altri strumenti finanziari con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto nel presente Statuto.

## Articolo 7

### Azioni – Libro Soci - Legittimazione all'esercizio dei diritti sociali

- 7.1 Le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari, ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile, e non sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del Testo Unico della Finanza. Pertanto, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è assoggettata alla disciplina dell'articolo 2355, comma 1, del codice civile, salvo quanto previsto nel presente Statuto.
- 7.2 La Società tiene, nel rispetto delle norme di legge applicabili, il libro dei soci, in forma cartacea o in forma elettronica, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari (il "**Libro Soci**").
- 7.3 In caso di negoziazione presso il NYSE, le azioni ordinarie sono trasferite sulla base della documentazione e/o delle tecniche informatiche comunemente utilizzate in tale mercato, fermo restando che tale documentazione e tali tecniche dovranno essere conformi alle applicabili disposizioni della normativa statunitense e della regolamentazione del NYSE.
- 7.4 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, l'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e tenere, anche mediante apposito incarico affidato ad una società terza autorizzata alla prestazione di servizi di *transfer agency* in relazione agli strumenti finanziari negoziati presso il NYSE e vigilata dalle competenti Autorità statunitensi (il "**Transfer Agent & Registrar**"), un registro cartaceo e/o elettronico, con modalità e funzioni conformi alla normativa statunitense (il "**US Register**"), nel quale siano annotati i soggetti che detengono la titolarità diretta delle azioni ordinarie e i relativi trasferimenti azionari, con successiva e corrispondente annotazione nel Libro Soci. Qualora e sin tanto che sia istituito il US Register, per effetto della negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, si deve intendere che, limitatamente a tali azioni, l'annotazione dei trasferimenti nel US Register costituisce presupposto di regolarità e validità delle successive e corrispondenti annotazioni nel Libro Soci, ferme restando la natura giuridica e la rilevanza di quest'ultimo ai sensi della normativa italiana.
- 7.5 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, l'organo amministrativo ha altresì facoltà di predisporre procedure volte a consentire, anche mediante appositi incarichi affidati a soggetti terzi, l'individuazione dei soggetti che – in conseguenza dell'iscrizione nel US Register ai sensi della normativa applicabile di un unico soggetto depositario delle azioni ordinarie su designazione della società responsabile della gestione accentrata (l' "**Holder of Record**") – detengono la titolarità indiretta delle azioni ordinarie (i "**Beneficial Owners**") e l'esercizio indiretto dei diritti sociali da parte di questi ultimi nelle forme di cui al successivo paragrafo 7.6(b).
- 7.6 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è disciplinata come segue:
- a) tutti i soggetti risultanti quali titolari diretti delle azioni ordinarie, e come tali iscritti sia nel US Register sia nel Libro Soci, sono legittimati in proprio in forza della predetta iscrizione e possono pertanto esercitare tutti i diritti sociali nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto;

- b) tutti i Beneficial Owners, non risultanti quali titolari diretti delle azioni ordinarie né nel US Register né nel Libro Soci, in mancanza di una legittimazione a nome proprio, possono esercitare tutti i diritti sociali, ivi compresi l'intervento e il voto in Assemblea, (i) in via collettiva, per il tramite dell'Holder of Record iscritto sia nel US Register sia nel Libro Soci o di un soggetto dallo stesso appositamente incaricato, oppure (ii) in via individuale, per il tramite dello stesso Holder of Record o di un soggetto dallo stesso appositamente incaricato ovvero previa idonea autorizzazione e/o delega da parte del medesimo Holder of Record, nel rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Resta fermo che l'esercizio dei diritti sociali da parte dei Beneficial Owners, a nome dell'Holder of Record, tanto in forma collettiva quanto in forma individuale, non comporta alcun obbligo di aggiornamento del US Register e del Libro Soci.

- 7.7 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e attribuiscono ai titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società e gli altri diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci ai sensi di legge e del presente Statuto.
- 7.8 Le Azioni A hanno le stesse caratteristiche e attribuiscono ai titolari gli stessi diritti delle azioni ordinarie, fatta eccezione per quanto segue:
- a) ogni Azione A dà diritto a 3 (tre) voti ai sensi dell'articolo 2351, comma 4, del codice civile nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- b) le Azioni A si convertono automaticamente (senza necessità di deliberazione né da parte dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni A, né da parte dell'Assemblea) in azioni ordinarie, in rapporto di una azione ordinaria per ogni Azione A, in caso di trasferimento a soggetti diversi da Sergio Stevanato (nato a Venezia il 20/3/1943) e dai suoi discendenti (collettivamente, la "**Famiglia Stevanato**"), ovvero diversi da società o altri enti controllati, anche congiuntamente, in via diretta o indiretta, da uno o più membri della Famiglia Stevanato, ovvero da *trust* (o, in alternativa, dai relativi trustee) istituiti da membri della Famiglia Stevanato, purché i relativi beneficiari siano (o possano essere) uno o più membri della Famiglia Stevanato; laddove per "controllo" s'intende la condizione indicata all'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile;
- c) le Azioni A sono convertibili in azioni ordinarie, in rapporto di una azione ordinaria per ogni Azione A, in tutto o in parte e anche in più tranches, a semplice richiesta di ciascun titolare, da presentarsi mediante comunicazione inviata via lettera raccomandata, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, in copia, al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 7.9 Il verificarsi di un evento di conversione di cui al precedente paragrafo 7.8, lettere (b) e (c) (ciascuno, un "**Evento di Conversione**") è attestato dal Consiglio di Amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 21.3 nella prima riunione successiva al verificarsi dell'Evento di Conversione ovvero alla sua conoscenza da parte di almeno un amministratore e, comunque, nel termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'Evento di Conversione o dalla sua conoscenza da parte di almeno un amministratore. In caso di omissione del Consiglio di Amministrazione, il verificarsi di un Evento di Conversione è attestato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione con delibera assunta con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 25.3 entro i successivi 15 (quindici) giorni. A seguito dell'attestazione dell'Evento di Conversione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o, in mancanza, il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione provvede senza indugio: (i) all'annotazione della conversione nel Libro Soci, se del caso previa comunicazione al Transfer Agent & Registrar perché provveda alla annotazione delle azioni ordinarie sul US Register di cui al precedente paragrafo 7.4; (ii) ad apportare le occorrenti modifiche allo Statuto sociale, adeguandone il contenuto in conseguenza della diversa ripartizione del capitale sociale nelle diverse categorie; (iii) a depositare, a norma dell'articolo 2436, comma 6, del codice civile, il testo dello Statuto aggiornato presso il registro delle imprese, perfezionando ogni altra formalità prevista dalle vigenti norme di legge.
- 7.10 In nessun caso le azioni ordinarie possono essere convertite in Azioni A.
- 7.11 La Società può procedere all'emissione di Azioni A limitatamente ai casi di (a) aumento di capitale mediante nuovi conferimenti in denaro senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione, (b) aumenti di capitale senza nuovi

conferimenti ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile e (c) fusione o scissione, in ogni caso in abbinamento ad azioni ordinarie.

- 7.12 In caso di aumento di capitale sociale in opzione da effettuarsi mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le azioni ordinarie di nuova emissione sarà riconosciuto a tutti i soci in proporzione alle Azioni – siano azioni ordinarie o Azioni A – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.
- 7.13 In caso di aumento di capitale sociale da effettuarsi mediante emissione di azioni ordinarie e di Azioni A: (i) la percentuale delle azioni ordinarie di nuova emissione e Azioni A dovrà essere proporzionale alla percentuale di azioni ordinarie e di Azioni A in cui risulterà suddiviso il capitale sociale alla data della relativa delibera; e (ii) le azioni ordinarie e le Azioni A di nuova emissione dovranno essere offerte in sottoscrizione ai singoli soci in proporzione, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle Azioni A dagli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale, fermo restando che qualora residuassero Azioni A non sottoscritte da titolari di Azioni A al termine del periodo di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del codice civile, le Azioni A che venissero eventualmente sottoscritte da soggetti diversi da titolari di Azioni A assumeranno sin dall'origine la natura di azioni ordinarie.
- 7.14 Nel caso in cui la Società partecipi ad una operazione di fusione o di scissione, i titolari delle Azioni A avranno diritto di ricevere, in cambio o in aggiunta alle Azioni A dagli stessi detenute, azioni aventi le stesse caratteristiche delle Azioni A, nei limiti di legge e di compatibilità, salvo diversa delibera dell'Assemblea speciale dei soci titolari delle Azioni A.

## Articolo 8

### Diritto di recesso

- 8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 8.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.
- 8.3 Il diritto di recesso è esercitato a norma dell'articolo 2437-*bis* del codice civile. Resta fermo che, nelle ipotesi di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile, ai fini del valido esercizio del diritto di recesso, i Beneficial Owners che esercitino il recesso direttamente o per il tramite dell'Holder of Record, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7.6, dovranno dimostrare di non aver concorso alla adozione delle deliberazioni da cui derivi il diritto di recesso.
- 8.4 Il valore di liquidazione delle Azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-*ter* del codice civile. In caso di negoziazione presso il NYSE, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

## TITOLO III

### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Articolo 9

##### Assemblea

- 9.1 L'Assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti o non intervenuti.
- 9.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 9.3 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla Società e dichiarati in apertura di ogni Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2341-ter del codice civile.

#### Articolo 10

##### Convocazione

- 10.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia, in altri paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito o negli Stati Uniti d'America.
- 10.2 Il Consiglio di Amministrazione convoca senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale ovvero, in caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, il ventesimo del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2367 del codice civile.
- 10.3 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si tiene in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione, nonché eventualmente in convocazioni successive alla seconda, anche in caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, salvo che il Consiglio di Amministrazione stabilisca, con l'avviso di convocazione, che l'Assemblea si tenga in unica convocazione.
- 10.4 La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso comunicato a tutti i soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.
- 10.5 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, la convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si effettua mediante avviso da pubblicarsi, con le modalità in seguito precisate, almeno 40 (quaranta) giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso di convocazione è pubblicato:
  - a) in lingua inglese e italiana, sul sito internet della Società;
  - b) in lingua italiana, nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" o, in caso di cessazione della pubblicazione o di impedimento oggettivo, nel quotidiano "Corriere della Sera", o, infine, in caso di cessazione della pubblicazione o di impedimento oggettivo di quest'ultimo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 10.6 L'avviso di convocazione deve contenere:
  - a) l'indicazione del luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché dei luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
  - b) l'indicazione della data e dell'ora di convocazione dell'Assemblea;
  - c) l'elencazione delle materie all'ordine del giorno;

d) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

nonché, in caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE,

e) l'indicazione della pubblicazione sul sito internet della Società della documentazione prevista dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

f) l'indirizzo del sito internet della Società;

g) l'indicazione della data di cui al successivo paragrafo 11.2, con la precisazione che coloro che diventeranno titolari delle Azioni della Società successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

## Articolo 11

### Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – Deleghe di voto

11.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dal precedente articolo 7.

11.2 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in relazione alle azioni ordinarie spetta ai soggetti che risultino iscritti sia nel US Register sia nel Libro Soci quali titolari di tali azioni al termine della giornata contabile (secondo il fuso orario di New York) del 25° venticinquesimo giorno precedente la data in cui è convocata l'Assemblea ovvero, nel caso in cui tale giorno non fosse un giorno di borsa aperta (secondo il calendario di borsa del NYSE), nel giorno di borsa aperta immediatamente precedente (la "**Record Date**"). La legittimazione all'intervento e al voto, in tal caso, non viene meno qualora il soggetto legittimato abbia alienato le azioni dopo la Record Date. D'altro canto, i soggetti che vengano iscritti sia nel US Register sia nel Libro Soci successivamente alla Record Date, ma prima dell'apertura dell'Assemblea, sono considerati, rispettivamente, come assenti all'Assemblea e non aver concorso all'adozione delle relative deliberazioni ai fini dell'impugnazione delle deliberazioni assembleari e dell'esercizio del diritto di recesso a norma degli articoli 2377 e 2437 del codice civile. Resta tuttavia fermo che i Beneficial Owners che erano tali alla Record Date e che ottengano l'iscrizione sia nel US Register sia nel Libro Soci tra la Record Date e la data di apertura dell'Assemblea potranno promuovere l'impugnazione ed esercitare il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2377 e 2437 del codice civile solo dimostrando di non aver concorso alla adozione delle relative deliberazioni.

11.3 L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione, se previsto dall'avviso di convocazione, con le modalità stabilite dall'avviso stesso. Resta fermo che l'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

11.4 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, il diritto di voto potrà anche essere esercitato per corrispondenza o in via elettronica, se previsto dall'avviso di convocazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'avviso stesso.

11.5 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per delega a norma dell'articolo 2372 del codice civile. Resta fermo, in caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, quanto previsto dal precedente paragrafo 7.6(b).

## Articolo 12

### Presidente – Svolgimento dell'Assemblea

- 12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, nell'ordine, da un Vice-Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominati, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da altra persona designata dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
- 12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente, con il voto della maggioranza dei presenti. Nelle Assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.
- 12.3 Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione e accerta i risultati delle votazioni.
- 12.4 Lo svolgimento dell'Assemblea può essere disciplinato da apposito regolamento, approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 12.5 Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale a norma di legge. Il verbale così redatto, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario o dal notaio, deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

## Articolo 13

### Competenze, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea ordinaria

- 13.1 L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare su tutte le materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.
- 13.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera, in prima, seconda e in convocazioni successive ovvero, se così stabilito dall'avviso di convocazione, in unica convocazione, con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo delle maggioranze, si ha riguardo al numero dei voti spettanti alle Azioni e non al numero delle Azioni.

## Articolo 14

### Competenze, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea straordinaria

- 14.1 L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modificazioni del presente Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e sulle altre materie ad essa riservate dalla legge.
- 14.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, in prima, seconda e in convocazioni successive ovvero, se così stabilito dall'avviso di convocazione, in unica convocazione, con le maggioranze richieste dalla legge. Ai fini del computo delle maggioranze, si ha riguardo al numero dei voti spettanti alle Azioni e non al numero delle Azioni.

## TITOLO IV

### SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La Società adotta, ai sensi dell'articolo 2409-*sexiesdecies* e ss. del codice civile, il sistema di governo societario di tipo monistico, nel quale le funzioni di amministrazione e controllo sono esercitate, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato per il Controllo sulla Gestione costituito all'interno dell'organo amministrativo.

## Articolo 15

### Composizione del Consiglio di Amministrazione

- 15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di 9 (nove) e un massimo di 15 (quindici).
- 15.2 Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatte salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto, e sono rieleggibili.
- 15.3 Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui all'articolo 2382 del codice civile e sono dotati di professionalità e di competenze adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
- 15.4 Fermi gli ulteriori requisiti previsti per gli amministratori che compongono il Comitato per il Controllo sulla Gestione dal successivo articolo 23, un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.

## Articolo 16

### Nomina del Consiglio di Amministrazione

- 16.1 Gli amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria, che ne determina altresì il numero e la durata in carica.
- 16.2 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, gli Amministratori sono eletti sulla base di liste presentate da soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti.
- 16.3 Il diritto di presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione spetta ai soci che detengano, singolarmente ovvero unitamente ad altri soci presentatori, Azioni che attribuiscano almeno il 5 (cinque) per cento dei diritti di voto complessivamente spettanti alle Azioni emesse dalla Società. Ciascun socio può presentare una sola lista. La titolarità del numero di Azioni necessarie alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle risultanze del Libro Soci e del US Register alla data in cui le liste sono depositate presso la sede sociale, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 7.6.
- 16.4 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, almeno 3 (tre) giorni prima della Record Date e devono essere pubblicate dalla Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari eventualmente applicabili.
- 16.5 Le liste indicano un numero di candidati amministratori compreso tra 9 (nove) e 15 (quindici). I candidati amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dal precedente paragrafo 15.3. Nell'ambito di ciascuna lista devono, inoltre, essere indicati: (a) almeno un terzo di candidati amministratori, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionario, in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dal precedente paragrafo 15.4; (b) almeno 3 (tre) candidati amministratori in possesso dei requisiti d'indipendenza e competenza previsti dai successivi paragrafi 23.3 e 23.5; e (c) almeno un candidato amministratore in possesso dell'ulteriore requisito di professionalità di cui al successivo paragrafo 23.4. Ciascun candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 16.6 A ciascuna lista devono essere allegati, a pena di inammissibilità: (i) i *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati amministratori; (ii) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati amministratori accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità previsti dal precedente paragrafo 15.3, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 15.4 e dei requisiti d'indipendenza, professionalità e competenza previsti dai successivi paragrafi 23.3, 23.4 e 23.5; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci o dei Beneficial Owners che hanno presentato le liste e della percentuale dei diritti di voto spettanti alle Azioni dagli stessi complessivamente detenute; (iv) ogni altra ulteriore

o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalle disposizioni della normativa eventualmente applicabile.

- 16.7 Ciascun socio può votare una sola lista di candidati. Il voto di ciascun socio riguarda la lista e, dunque, tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.
- 16.8 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato in misura pari al numero di candidati indicati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 16.9 All'esito della votazione risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti si procederà, nell'ambito della stessa Assemblea, ad una nuova votazione alla quale parteciperanno le sole liste che abbiano riportato un pari numero di voti.
- 16.10 Qualora, al termine della votazione, risultino eletti uno o più candidati amministratori che non siano in possesso dei requisiti di eleggibilità ed onorabilità di cui al precedente paragrafo 15.3, tali candidati saranno esclusi e, ove necessario ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 15, sostituiti a norma del successivo paragrafo 16.12.
- 16.11 Qualora, al termine della votazione, non risultino eletti amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 15.4 e/o dei requisiti d'indipendenza, professionalità e competenza previsti dai successivi paragrafi 23.3, 23.4 e 23.5 almeno nel numero minimo indicato nelle medesime disposizioni, i candidati che non siano in possesso di detti requisiti indicati come ultimi nell'ambito della lista da cui sono tratti saranno esclusi e, ove necessario ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 15 e del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 23, sostituiti a norma del successivo paragrafo 16.12.
- 16.12 Nei casi in cui (a) non siano presentate liste da parte dei soci, (b) sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, (c) il numero degli amministratori eletti sulla base delle liste presentate dai soci, anche per effetto delle esclusioni determinatesi ai sensi dei precedenti paragrafi 16.10 e 16.11, sia inferiore a 9 (nove), (d) non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero (e) non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste nei paragrafi 16.2 e ss., gli amministratori saranno nominati dall'Assemblea senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di assicurare la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 15 e del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 23.
- 16.13 Gli amministratori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
- 16.14 Se nel corso di mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con amministratori in possesso dei requisiti di eleggibilità e onorabilità di cui al precedente paragrafo 15.3 nonché, ove necessario ad assicurare la corretta composizione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 15 e del Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi del successivo articolo 23, dei requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 15.4 e/o dei requisiti d'indipendenza, professionalità e competenza previsti dai successivi paragrafi 23.3, 23.4 e 23.5. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2386, comma 1, del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2386, commi 2 e 3, del codice civile in caso di cessazione della maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea e dall'articolo 2409-*octiesdecies*, comma 4, del codice civile e dal successivo paragrafo 23.7 in relazione alla sostituzione di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- 16.15 Qualora, in seguito alla perdita da parte di un amministratore dei requisiti di indipendenza di cui al precedente paragrafo 15.4 e/o dei requisiti d'indipendenza, professionalità e competenza previsti dai successivi paragrafi 23.3, 23.4 e 23.5, il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato per il Controllo sulla Gestione non risultino più correttamente costituiti ai sensi del precedente articolo 15 e del successivo articolo 23, l'amministratore per il quale siano venuti meno i suddetti requisiti decadrà dalla carica di amministratore e sarà sostituito ai sensi del precedente paragrafo 16.14.

## Articolo 17

### Poteri del Consiglio di Amministrazione – Presidente – Presidente Onorario -Organi delegati

- 17.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.
- 17.2 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 2365, comma 2, e 2446, comma 3, del codice civile, ferma la concorrente competenza dell'Assemblea straordinaria, le deliberazioni concernenti: (a) la fusione e la scissione della Società nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile, (b) il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano, (c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, (d) l'indicazione degli amministratori ai quali spetta la rappresentanza legale della Società, (e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, (f) la riduzione del capitale sociale a seguito di perdite di oltre un terzo del capitale, e (g) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative o agli effetti di un Evento di Conversione a norma del precedente paragrafo 7.9. In tali casi, trova applicazione l'articolo 2436 del codice civile.
- 17.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, a meno che non vi provveda l'Assemblea, e può altresì nominare uno o più Vice-presidenti.
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire ad una personalità di riconosciuto prestigio che abbia contribuito all'affermazione e allo sviluppo della Società la carica di "Presidente Onorario". La carica può essere attribuita anche a soggetti che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione, ha durata indeterminata e può essere revocata solo per giusta causa. Qualora non sia anche amministratore, il Presidente Onorario può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea per esprimere opinioni e pareri non vincolanti sulle materie trattate e può rappresentare la Società sulla base di procure speciali. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, ogni altro emolumento e/o rimborso spese spettanti al Presidente Onorario.
- 17.5 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più amministratori, determinandone i poteri nel rispetto delle limitazioni di legge. A tal fine, si applicano le disposizioni dell'articolo 2381, commi 3, 4 e 5, del codice civile.
- 17.6 Il Consiglio di Amministrazione e, ove nominati, il comitato esecutivo e gli amministratori delegati, nei limiti delle proprie attribuzioni, possono nominare, tra i dipendenti della Società, direttori generali o institori, nonché, anche tra i terzi, procuratori *ad negotia* o speciali, determinandone mansioni e poteri nel rispetto delle limitazioni di legge.

## Articolo 18

### Rappresentanza sociale

- 18.1 La rappresentanza legale della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limitazioni.
- 18.2 La rappresentanza della Società spetta, inoltre, agli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti.
- 18.3 La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri agli stessi conferiti con l'atto di nomina.

## Articolo 19

### Compensi degli amministratori

- 19.1 L'Assemblea stabilisce il compenso spettante agli amministratori per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di polizze assicurative. Agli amministratori spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.
- 19.2 L'Assemblea ordinaria può inoltre determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione.
- 19.3 Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un compenso aggiuntivo per gli amministratori investiti di particolari cariche, che può essere formata da una parte fissa ed una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, ovvero consistere nel diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni ordinarie o altri strumenti finanziari della Società, anche di futura emissione.
- 19.4 L'Assemblea stabilisce, in misura fissa, il compenso del Presidente e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per l'intera durata della carica. Qualora l'Assemblea non vi provveda, il compenso del Presidente e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 20

### Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 20.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato e si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, in Italia o all'estero, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da un amministratore delegato (se nominato) o da almeno un terzo dei suoi componenti.
- 20.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, nell'ordine, da un Vice-presidente o da un amministratore delegato, ove nominati, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e del relativo ordine del giorno, nonché, nei casi di cui al successivo paragrafo 21.2, delle modalità di partecipazione in audioconferenza o videoconferenza. L'avviso di convocazione è inviato a ciascun amministratore mediante lettera raccomandata, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima ovvero, in caso di urgenza, il giorno prima di quello fissato per la riunione.
- 20.3 Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica.

## Articolo 21

### Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- 21.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine, da un vice Presidente, ove nominato, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli amministratori intervenuti.
- 21.2 Ai sensi dell'articolo 2388, comma 1, del codice civile, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite da colui che presiede la riunione. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

- 21.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.
- 21.4 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento contenente le regole e le procedure per il proprio funzionamento, anche al fine di assicurare un'efficace gestione dell'informativa consiliare.
- 21.5 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve redigersi verbale a norma di legge. Il verbale così redatto, sottoscritto dal Presidente della riunione e dal segretario o dal notaio, deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- 21.6 Gli amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381, comma 5, del codice civile, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate almeno ogni sei mesi.
- 21.7 In relazione alle deliberazioni aventi ad oggetto operazioni nelle quali uno o più amministratori abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse, si applica l'articolo 2391 del codice civile.

## Articolo 22

### Comitati endoconsiliari

- 22.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno comitati aventi funzioni istruttorie, consultive o propositive, stabilendone le finalità, la composizione e le modalità di funzionamento.

## Articolo 23

### Composizione del Comitato per il Controllo sulla Gestione – Nomina, cessazione e sostituzione dei componenti

- 23.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è composto da 3 (tre) componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- 23.2 I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
- 23.3 I componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal precedente paragrafo 15.3 e, in caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, gli ulteriori requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa statunitense e dalla regolamentazione del NYSE di tempo in tempo applicabile alla Società. Non possono, in ogni caso, essere componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione i componenti del comitato esecutivo, ove nominato, e gli amministratori ai quali siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società, di società che la controllano o che ne sono controllate.
- 23.4 Almeno un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
- 23.5 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono, inoltre, possedere le competenze in ambito finanziario previste dalla normativa statunitense di tempo in tempo applicabile.
- 23.6 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione elegge, al suo interno, un Presidente.
- 23.7 In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e competenza di cui ai precedenti paragrafi 23.3, 23.4 e

23.5. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione con un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a norma del precedente paragrafo 16.14.

23.8 La perdita da parte di uno o più componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione dei requisiti di indipendenza, professionalità e competenza di cui ai precedenti paragrafi 23.3, 23.4 e 23.5 ne determina la decadenza dalla carica. In tal caso, ove possibile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei predetti requisiti di indipendenza, professionalità e competenza. Diversamente, troverà applicazione il precedente paragrafo 16.14.

## Articolo 24

### Funzioni e poteri del Comitato per il Controllo sulla Gestione

24.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione (a) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e (b) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alla tenuta dei rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

24.2 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, il Comitato per il Controllo sulla Gestione esercita, inoltre, le funzioni spettanti all' "Audit committee" in forza delle disposizioni della normativa statunitense di tempo in tempo applicabili alla Società.

24.3 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2404, commi 1, 3 e 4, 2405, comma 1, e 2408 del codice civile.

## Articolo 25

### Riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione

25.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni.

25.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 21.2.

25.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente che intenda dissentire all'adozione di una delibera, ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

25.4 Delle riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve redigersi verbale. Il verbale così redatto, sottoscritto dagli intervenuti, deve essere trascritto nel libro delle adunanze del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

## Articolo 26

### Revisione legale dei conti

26.1 La revisione legale dei conti è esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

26.2 L'incarico di revisore legale dei conti è conferito, su proposta motivata del Comitato per il Controllo sulla Gestione, dall'Assemblea ordinaria, la quale determinerà anche il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo durante l'incarico.

- 26.3 L'incarico di revisore legale dei conti ha durata di 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

## TITOLO V

### BILANCIO – UTILI E DIVIDENDI

#### Articolo 27

##### Bilancio

- 27.1 Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- 27.2 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, il Consiglio di Amministrazione redige le ulteriori relazioni finanziarie periodiche previste dalla normativa statunitense e le mette a disposizione del pubblico nelle forme e nei tempi dalla stessa normativa indicata.
- 27.3 Il bilancio di esercizio deve essere presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione dei soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile, fintantoché la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, in ogni caso, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

#### Articolo 28

##### Utili, dividendi e altre distribuzioni

- 28.1 L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato, prelevata la quota del 5 (cinque) per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è destinato ai soci a titolo di dividendo ovvero accantonato a riserva, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.
- 28.2 Ricorrendo i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, deliberare la distribuzione ai soci di acconti sul dividendo alle condizioni e nei limiti dell'articolo 2433-*bis* del codice civile.
- 28.3 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria secondo competenza, può in ogni tempo deliberare la distribuzione ai soci delle riserve risultanti dal bilancio ovvero formate mediante apporti dei soci, in quanto disponibili in base alla normativa applicabile, in denaro o in natura, purché sia in tal caso assicurato il rispetto del principio della parità di trattamento, nonché l'assegnazione ai soci di azioni, strumenti finanziari o altri diritti nei confronti della Società.
- 28.4 Il pagamento dei dividendi o degli acconti sui dividendi e le ulteriori distribuzioni o assegnazioni ai soci vengono effettuati nei termini e con le modalità determinate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione, secondo competenza.
- 28.5 In caso di negoziazione delle azioni ordinarie presso il NYSE, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di fissare la data rilevante per la determinazione dei Beneficial Owners aventi diritto a ricevere il pagamento di dividendi, le altre distribuzioni o le assegnazioni spettanti alle azioni ordinarie detenute dall'Holder of Record. Tale data potrà essere fissata contestualmente a, prima, o dopo, la data in cui la deliberazione relativa al pagamento dei dividendi, alla distribuzione o all'assegnazione sarà adottata dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO VI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - CONTROVERSIE – DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 29

##### Scioglimento e liquidazione

- 29.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 29.2 In ogni caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina la modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i relativi poteri e la remunerazione, a norma dell'articolo 2487 del codice civile.

#### Articolo 30

##### Controversie

- 30.1 Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e la Società, gli amministratori e/o i liquidatori, tra la Società e gli amministratori e/o i liquidatori ovvero tra gli amministratori e/o i liquidatori che derivino o siano inerenti dal/al presente Statuto e, in generale, da/a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale e che non siano per norme imperative deferite ad altro giudice sono soggette alla competenza esclusiva del Tribunale delle imprese nel cui distretto ha sede la Società.
- 30.2 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 30.1, le controversie di cui siano parte la Società, gli amministratori e/o i liquidatori, i soci o altri soggetti che abbiano agito nell'interesse e per conto della Società le quali derivino da, o siano inerenti a, disposizioni dell'United States Securities Act del 1933 e/o dell'United States Exchange Act del 1934, come nel tempo modificati, e alle relative disposizioni di attuazione, sono soggette, in quanto consentito dalla normativa applicabile, alla competenza esclusiva della United States District Court for the Southern District of New York.

#### Articolo 31

##### Disposizioni finali

- 31.1 Ogni riferimento alla normativa applicabile contenuto nel presente Statuto deve intendersi riferito, ove non diversamente specificato, alla normativa italiana e, se pertinente, alla normativa statunitense e alla regolamentazione di mercato applicabile alla Società per effetto della quotazione delle proprie azioni ordinarie presso il NYSE.